

Causa T-280/02

Johannes Jacobus Pikaart e altri contro Commissione delle Comunità europee

«Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Irricevibilità»

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 9 aprile 2003 II-1623

Massime dell'ordinanza

*Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Lettera con cui un capo unità della Commissione interpreta talune disposizioni regolamentari — Capo unità che non agisce in base ad una norma di legge che gli conferisca un potere decisionale — Esclusione
[Art. 230 CE; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1101/89])*

È irricevibile il ricorso di annullamento proposto dai proprietari di un battello a motore, ai quali è stato chiesto di versare il contributo speciale previsto dal regolamento n. 1101/89, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna, contro una lettera con cui il capo unità del competente ufficio della Commissione ha fornito loro un'interpretazione di detto regolamento alla luce del caso concreto sottopostogli dai medesimi.

sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo. Non è questo il caso di detta lettera, poiché il capo unità non ha agito in base a una norma di legge che gli conferiva poteri decisionali, ma si è limitato a dare un parere non vincolante in proposito. Invero, non è sufficiente che una lettera sia stata inviata da un'istituzione comunitaria in risposta ad una domanda formulata dal suo destinatario perché possa essere qualificata decisione ai sensi dell'art. 230 CE, rendendo così possibile il rimedio del ricorso di annullamento.

Infatti, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE soltanto i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere

(v. punti 23, 26-27)